



Automobile Club d'Italia

REGOLAMENTO DI ACCESSO TELEMATICO AI DATI E SERVIZI CONTENUTI
NEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ACI



L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Vista la L. 9 luglio 1990, n. 187 contenente le “Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico”;

Visto il D.M. delle Finanze di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia 2 ottobre 1992, n. 514;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. 9 gennaio 2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36 recante disposizioni per l'Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico”;

Vista La legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella L. 17 dicembre 2012, n.221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

adotta il seguente



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO TELEMATICO AI DATI E SERVIZI CONTENUTI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ACI

ART. 1 Premesse

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso ai dati pubblicati sul sito istituzionale dell'ACI, con esclusione di quelli pubblicati obbligatoriamente ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in quanto disciplinati dalle specifiche norme in materia.
2. Con riferimento al "Catalogo delle banche dati" dell'Ente, pubblicato nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", non è consentito l'accesso a banche dati contenenti dati personali e/o sensibili e/o giudiziari, a tutela della privacy degli interessati, qualora non previsto espressamente da disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 2 Accesso alla Banca dati PRA

1. Tramite il sito istituzionale dell'ACI (www.aci.it), sono rese disponibili e accessibili da chiunque le ispezioni della Banca dati PRA, ex art. 22, 1° comma, come previste dall'art. 17, 1° comma, del D.M. 514/92, a seguito delle richieste formulate su base reale - ossia in base alla targa - presentate da chiunque.
2. Il servizio non ha valore certificativo.
3. Il servizio, raggiungibile dall'apposita sezione "Servizi on line", è disponibile 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana, salvo cause di forza maggiore.
4. Per l'ispezione è dovuto il rimborso previsto dall'art. 4 della tabella degli emolumenti del D.M. delle Finanze 1 settembre 1994 e successive modificazioni. A tale rimborso si aggiungono i costi del servizio telematico e dell'intermediazione finanziaria. Il pagamento di quanto previsto avviene mediante carta di credito bancaria.
5. Il servizio è reso previa identificazione dell'utente, utile anche ai fini dell'emissione della fattura di pagamento.
6. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali sono esclusivamente trattati con strumenti automatizzati, ai fini dell'erogazione del servizio; i dati anagrafici del richiedente sono conservati per il tempo e nei modi previsti dalle norme vigenti e possono essere forniti, su richiesta, all'Autorità giudiziaria per indagini tributarie e/o di polizia.



ART. 3

Accesso a dati statistici desunti dalla Banca dati PRA

1. I dati statistici, desunti dall'archivio del PRA e pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Dati statistici/Open Data", sono liberamente fruibili da chiunque nel rispetto dei termini previsti dalla licenza di utilizzo Creative Commons 3.0 (CC-BY-ND 3.0).
2. In particolare, i dati saranno disponibili in formato aperto, una volta terminate le attività di conversione dall'attuale formato; fanno eccezione i rapporti statistici e le opere dell'ingegno che saranno aperti al solo riutilizzo con le prescrizioni di cui al successivo comma 3.
3. In armonia con la licenza di utilizzo adottata, i dati e le informazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo sono liberamente fruibili e riutilizzabili da chiunque anche per scopi commerciali, purché se ne citi la fonte, anche in caso di riproduzione parziale dei testi.
4. Per accedere ai dati descritti nel presente articolo, non è prevista l'identificazione del richiedente.

ART. 4

Accesso ad altre informazioni di interesse della collettività

1. I seguenti servizi, raggiungibili dalla sezione "Servizi on line" presente sul sito istituzionale, sono a disposizione dei cittadini e delle imprese perché ricavati da banche dati non contenenti dati personali e/o sensibili o, qualora li contenessero, perché riferibili direttamente al richiedente:
 - Assistenza bollo;
 - Distanze chilometriche;
 - Fringe Benefit;
 - Costi chilometrici;
 - Verifica codice euro.
2. I dati e le elaborazioni fornite sono liberamente fruibili nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3.